

COMUNE DI PIANE CRATI

TITOLO 01

- PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI -

ART. 01

DENOMINAZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI PIANE CRATI E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI.

03. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

04. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE DI PIANE CRATI COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE SEGUENTI CONTRADE:

- TERRA SERICA

- CHIUSE-S. MARCO

- TORRE COZZA

- TAVERNA SOTTANA STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

03. IL SUO TERRITORIO CONFINA:

- A NORD CON I COMUNI DI COSENZA ED APRIGLIANO;

- A SUD CON IL COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO.

04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO-NEL CENTRO ABITATO DI PIANE CRATI, CHE E' IL CAPOLUOGO.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE CONTRADE, BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE MUNICIPALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI PIANE CRATI" E CON LO STEMMA NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO DEL 15 FEBBRAIO 1977 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON LO STESSO DECRETO DI CUI AL COMMA 01 .

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO, DI FACILE ACCESSIBILITA', DA DESTINARSI AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO DISPONE PER L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

B) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DI VITA;

C) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALE ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO.

04. IL COMUNE PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA VITA URBANA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

05. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA, L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, L'INFORMAZIONE, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE SEDI E NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L'EFFICENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 06

TUTELA DELLA SALUTE ED ASSISTENZA SOCIALE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; PREDISPONE STRUMENTI IDONEI A RENDERLO EFFETTIVO, FAVORENDO UN'EFFICACE PREVENZIONE; ASSICURA LA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI IMMIGRATI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP, ANCHE FAVORENDO E SOSTENENDO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E

VOLONTARIE, NEI LIMITI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 07

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO NATURALE-STORICO-ARTISTICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI ADOTTA LE MISURE IDONEE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE E AD ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, IDRICO E DEL SUOLO.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 08

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO, IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE E L'AGRITURISMO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE; PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA', ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 09

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI, COMMERCIALI, AGRICOLI ED ARTIGIANALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. FAVORISCE LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO COME PATRIMONIO IRRINUNCIABILE DEL TERRITORIO COMUNALE E POLO PRIVILEGIATO DELL'ATTIVITA' CULTURALE E SOCIALE CITTADINA.

04. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI DI ATTUAZIONE.

05. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

06. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

07. ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, A MEZZO DEL SINDACO.

ART. 10

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E LE ALTRE ISTITUZIONI, FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

A) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;

B) PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FAVORIRE LO SVILUPPO, PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA DI NUOVE PROFESSIONALITA'.

C) FAVORISCE, CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE, IL RILANCIO DEL TURISMO E DELL'AGRITURISMO;

D) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ANCHE CON RIFERIMENTO A QUELLO ARTISTICO;

E) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO E LA COOPERAZIONE.

02. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI FAVORENDO ANCHE IL GEMELLAGGIO CON COMUNI ITALIANI ED ESTERI.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, DANDONE ATTUAZIONE.

ART. 12

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI LOCALI.

ART. 13

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE, PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

- L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

ART. 14

ORGANI DEL COMUNE

- 01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
- 02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

CAPO 01

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 15

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
- 02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
- 03. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 16

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' ED E' LO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
- 02. HA COMPETENZE PER GLI ATTI FONDAMENTALI MEGLIO DESCRITTI NELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142/1990 , ED ADEMPIE A TUTTE QUELLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.
- 03. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRO ORGANO,SALVO PER I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI E CONSENTITI DALLA LEGGE.
- 04. IL CONSIGLIO COMUNALE SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
- 05. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA',

TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

06. DETERMINA, CON REGOLAMENTO, LE GARANZIE DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA PER LE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO ED I CRITERI E LE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AIUTI FINANZIARI A PERSONE, AD ENTI PUBBLICI, PRIVATI.

ART. 17

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. SOPPRESSO.

02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA

INCOMPATIBILITA' DI ESSI QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE.

03. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

04. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 18

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONE CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, PER CONSENTIRE SPEDITAMENTE LA CONSEGNA DI QUALSIASI COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE RIGUARDANTI L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E PER L'OSSERVANZA DEI TERMINI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI. QUALORA, ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE, IL CONSIGLIERE NON ABBAIA ELETTO IL DOMICILIO, SI INTENDE DOMICILIATO PRESSO LA CASA COMUNALE.

ART. 19

DIRITTI E POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE

INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO". AI SENSI DEL PRESENTE

STATUTO S'INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

03. HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLO ENTE E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI, NONCHE' DI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 27.12.1985 , N. 816 .

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. ESERCITA LA FUNZIONE DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 CON IL QUORUM STABILITO DAGLI STESSI COMMI. PER IL COMPUTO DEL QUORUM SI FA' RIFERIMENTO AI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 20

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO, PURE, DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 21

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE PER LA RESA D'ATTO.

02. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE, NELLE ELEZIONI COMUNALI, ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

02. IN CASO DI PARITA', PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, CHE POSSONO ESSERE FORMATI ANCHE DA UN SOLO COMPONENTE.

02. IL GRUPPO CONSILIARE, AL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE, DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE INDICANDO IL CAPOGRUPPO. LA COMUNICAZIONE E' SOTTOSCRITTA DA TUTTI I COMPONENTI ADERENTI AL GRUPPO.

03. NELLE MORE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO O DELLA DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO QUESTI ULTIMI SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 24

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA, ALMENO CINQUE

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 25

SESSIONI CONSILIARI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE SI TENGONO NEL PERIODO DAL 15 GENNAIO AL 15 GIUGNO E NEL PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE.

03. SONO CONSIDERATE STRAORDINARIE LE SEDUTE TENUTE NEL RIMANENTE PERIODO DELL'ANNO, NONCHE' QUELLE CONVOCATE:

A) PER INIZIATIVA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI A NORMA DELL'ARTT. 31 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/1990 ;

B) PER INIZIATIVA DELL'AUTORITA' STATALE O REGIONALE O DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PREVIA DIFFIDA.

04. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 03 , LETTERA A), DEL PRESENTE ARTICOLO, L'ADUNANZA DEVE ESSERE FISSATA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA L'ISTANZA, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA

L'ORDINE DEL GIORNO E FISSA LA DATA DELLA SEDUTA.

02. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PRIMO COMMA, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLI, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

04. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA, E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI.

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE STRAORDINARIA;

C) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIÀ ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IN QUESTO CASO, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURE CIVILE.

06. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO LA SALA DELLE SEDUTE (O PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE) ALMENO 24 ORE LIBERE ANTECEDENTE LA SEDUTA. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE O UNA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE SONO SEMPRE DEPOSITATI IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L'APPOSIZIONE DEI PARERI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO, DA INDICARE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

ART. 27

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DALL'ASSESSORE DELEGATO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO COMUNALE, NE DIRIGE DIBATTITI, NE FA' OSSERVARE IL REGOLAMENTO, CONCEDE LA PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI PRESENTATI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI, ASSICURA L'ORDINE DELLA SEDUTA E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI, PUO' SOSPENDERE E SCIogliere LA SEDUTA E ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'AULA DEI CONSIGLIERI CHE VIOLINO REITERATAMENTE IL REGOLAMENTO E DI CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 28

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NE E' STESO VERBALE NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERE ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 26 E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ALLONTANARSI OBBLIGATORIAMENTE.
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 29

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO DALLA VOTAZIONE;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

04. SE UNA DELIBERAZIONE OTTIENE UN EGUAL NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI E DI VOTI CONTRARI NON E' ADOTTATA. IN QUESTO CASO LA FACOLTA' DI RIPETERE LA VOTAZIONE NON PUO' ESSERE ESPLICATA NELLA STESSA ADUNANZA.

05. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 30

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

ART. 31

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DISCIPLINATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, LE VOTAZIONI SU QUESTIONI

CONCERNENTI PERSONE AVVENGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 32

VERBALE DELLA SEDUTA

01. PER CIASCUN OGGETTO TRATTATO DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, PROCESSO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE, SOTTOSCRITTO DA COLUI CHE HA PRESIEDUTO IL CONSIGLIO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO FRA I PRESENTI E DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NEL COMPITO DI VERBALIZZAZIONE.

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA E GLI ASTENUTI.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCI A CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA I PROCESSI VERBALI DELLA SEDUTA IN UNA DELLE ADUNANZE SUCCESSIVE.

ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 34

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE DA CONSIGLIERI COMUNALI NOMINATI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI SONO COMPOSTE, CON RAPPRESENTANZE PROPORZIONALI, DA TUTTI I GRUPPI CONSILIARI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CRITERI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLA PROPORZIONALITA' DEI GRUPPI CONSILIARI IN SENO ALLE COMMISSIONI; DETERMINA I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

05. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE TUTTE QUELLE NOTIZIE, DATI, INFORMAZIONI, ECC. DELLE QUALI, PER LO ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, HANNO BISOGNO. IN NESSUN CASO PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

06. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO, ALLE PROPRIE RIUNIONI, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

08. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI

DELIBERATIVI.

ART. 35

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

CAPO 02

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 36

NATURA E RUOLO

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

02. N. 01 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI RESIDENTI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI COMUNALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA NOMINA.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 38

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, INCLUSA IN UN DOCUMENTO IN CUI DEVONO ESSERE INDICATI ESPRESSAMENTE IL NOMINATIVO DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ANZIANO. IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE E' CONSIDERATO PROPOSTO ALLA CARICA DI SINDACO IL PRIMO DELLA LISTA ED ALLA CARICA DI ASSESSORE ANZIANO IL SECONDO.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE,

CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA ED ACQUISITO AL PROTOCOLLO COMUNALE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO, A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 .

ART. 39

DURATA IN CARICA - CESSAZIONI - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA' LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

05. IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI DISCUTE LA CESSAZIONE O LE DIMISSIONI, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 40

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA

CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE DI SFIDUCIA VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

ESSA E' CONSEGNATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE E' TENUTO A FARLA NOTIFICARE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. SOPPRESSO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO. ESSA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA L'AUTOMATICA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA, SINDACO COMPRESO.

ART. 41

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, AL FINE DI STABILIRE LA DECORRENZA DEL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

03. QUALORA LE DIMISSIONI VENGA PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. SOPPRESSO.

05. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 42

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI UN QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE

GIUDIZIALE ALLO INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DI UN ASSESSORE, SI PROCEDERA' ALLA SUA SURROGAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DI CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 04 E 05 DELL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON PROVVEDIMENTI DEL SINDACO.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. CON LE STESSE MODALITA', IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA' LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI CONFERITE AGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:
- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO.
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
 - F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, E NEI LIMITI DELLA COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
 - Q) SOPPRESSO.
05. LA GIUNTA, ALTRESI', DELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 46

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO E DELIBERA SULLA BASE DI ARGOMENTI E PROPOSTE CHE SIANO CORREDATE DAI PARERI

DI CUI ALL' ARTT. 53 E, OVE RICHIESTO, DALL' ATTESTAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE E DELLA META' DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, MA POSSONO PARTECIPARVI, A RICHIESTA DEL SINDACO E SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI.

05. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

06. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO, IN VIA TEMPORANEA, DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

07. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 47

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

04. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 48

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE, MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 03

- IL SINDACO -

ART. 49

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 38 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO DEMANDATEGLI DALLA LEGGE.

05. PRIMA DI ASSUMERE LE SUE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

06. HA PER DISTINTIVO LA FASCIA TRICOLERE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARE A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

07. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

ART. 50

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

C) COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.

D) CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONE E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

G) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO EROGANTE";

H) SOPPRESSO

I) NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/1990 ;

L) PUO' OPPORRE LA "RISERVATEZZA" A DOCUMENTI E AD ATTI DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

N) DECIDE SUI RICORSI GERARCHICI PROPOSTI DAI DIPENDENTI COMUNALI AVVERSO L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI DISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE;

O) NOMINA, CON DECRETO, I MESSI NOTIFICATORI, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.

- Q) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- R) FA' PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L' ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) SOVRAINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- T) HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI, L' ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- U) PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI, POSSESSORI O DI URGENZA, COME ATTORE O CONVENUTO, SALVO RATIFICA DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- V) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SECONDO LE RISULTANZE DELLE GRADUATORIE;
- Z) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- PUO' PREDISPORRE, ATTRAVERSO INCONTRI CON I SOGGETTI INTERESSATI, ACCORDI DIRETTI A FINALIZZARE E FORMALIZZARE IL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI FINALI;
 - CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
 - ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
 - EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 51

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE. SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.
- G) ESERCITA L'ALTA DIREZIONE DEL PERSONALE, NEI CONFRONTI DEL QUALE E' ABILITATO AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI IN PRESENZA

DI INADEMPIENZE;

H) CURA LA TENUTA DEGLI INVENTARI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;

I) CURA, IN GENERALE, L'ESECUZIONE DI TUTTI GLI ATTI E L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

ART. 52

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE.

QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA ESSO

PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE E LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, E LA PRESIEDE.

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLI COMUNALI);

F) DELEGA AL SEGRETARIO COMUNALE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

H) SVOLGE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA LE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE; VIGILA SU TUTTO QUANTO

POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO;

I) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

02. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO

ALL'ATTRIBUZIONI DI UNA NUOVA DELEGA, NELLA MEDESIMA MATERIA, AD ALTRA PERSONA.

ART. 53

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO'

RICHIEDERE, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

02. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 01 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO,

IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA

PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 54

DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLE BORGATE, O FRAZIONI, LONTANE DAL CAPOLUOGO O CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONI CON ESSO O ALLE QUALI LA REGIONE ABBA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI AVERE PATRIMONIO O SPESE SEPARATE, IL SINDACO DELEGA LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE RESIDENTE NELLE BORGATE O FRAZIONI. E' FATTA SALVA LA APPLICAZIONE DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. L' ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI, I QUALI SONO TENUTI A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE BORGATE O FRAZIONI E DI ESSA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 55

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

- UFFICI COMUNALI E PERSONALE -

ART. 56

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZI E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE, AI DIRIGENTI ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L' UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' AL PROPRIO ORGANIGRAMMA.

CAPO 01

- SEGRETARIO COMUNALI -

ART. 57

FUNZIONI

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO, FUNZIONARIO STATALE, IL QUALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE NEI LIMITI E CON LE POSSIBILITA' CONSENTITE DALL'ORGANIGRAMMA.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 58

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- B) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- C) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- E) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- F) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- G) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

ART. 59

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, SECONDO LE MODALITA' DI

CUI ALL' ARTT. 64 E SEGUENTI.

ART. 60

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA E NEL REGOLAMENTO.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI INACCERTATA INEFFICIENZA. IN MANCANZA DEI DIRIGENTI, SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LA SANZIONE DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.
05. PRESIEDE LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI E/O DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
06. ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.
07. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL DIRIGENTE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO.
09. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.
10. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
11. IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIRIGENTI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 61

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI A NORMA DEL COMMA

02 DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

05. RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI D' ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA.

06. PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO, DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO E DELL' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.

07. RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

08. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

09. SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ELETTIVI COL PRESIDENTE E CON IL MEMBRO ANZIANO.

CAPO 02

PERSONALE

ART. 62

ORGANIZZAZIONE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C , DELLA LEGGE 03.06.1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL COMUNE, DI CONCERTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPETENTI, PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

04. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

05. LA DOTAZIONE ORGANICA DI CIASCUNA AREA E SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AGLI STESSI, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL LORO FUNZIONAMENTO.

06. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

07. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L' ADDESTRAMENTO.

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESA QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL' ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;

I) L' ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE

ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE;

L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA

ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI;

M) L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE;

N) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

08. IL COMUNE CONSENTE L'UTILIZZAZIONE NELLA PROPRIA STRUTTURA E CON L'OSSERVANZA DEI DOVERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ORGANICO:

A) DI PERSONALE VOLONTARIO ED A TITOLO GRATUITO;

B) DI PERSONALE DISTACCATO OD IN SERVIZIO PROVVISORIO CON ONERI A CARICO DELLO STATO O DI ALTRI ENTI.

ART. 63

DIRIGENZA

01. IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IL COMUNE PUO' PREVEDERE NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI.

02. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

05. I DIRIGENTI, NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

04. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI.

CAPO 03

PARERI

ART. 64

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILI DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

ART. 65

PARERE DI LEGITTIMITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PROPRIO PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO COMUNALE DOPO CHE SONO STATI ACQUISITI I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE

INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA.

02. NEL CASO DI MANCANZA O DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

ART. 66

MODALITA' E PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI

01. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA CONSILIARE NON URGENTE O SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. AVUTA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE RICHIEDE, RISPETTIVAMENTE, AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA I PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE. I RESPONSABILI HANNO L'OBBLIGO DI RILASCIARE I PARERI ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA, SEMPRE CHE NON TRATTASI DI SEDUTE D'URGENZA, NEL QUAL CASO I PARERI DEVONO ESSERE RILASCIATI ENTRO VENTQUATTRO ORE DALLA RICHIESTA.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, QUALORA RAVVISI CHE IL PARERE E' INCOMPLETO OD INIDONEO, RINVIA L'ATTO AL RESPONSABILE INTERESSATO PERCHE' LO ADEGUI ENTRO VENTQUATTRO ORE.

05. I PARERI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO ESPRESSI NELLA FORMA SCRITTA, SOTTOSCRITTI DAL SOGGETTO CHE SECONDO LA LEGGE E' TENUTO AD ESPRIMERLI ED INSERITI NEL FASCICOLO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. GLI STESSI DEVONO ESSERE FORMULATI E RESI NOTI ALL'ORGANO DELIBERANTE PRIMA CHE QUESTI ADOTTI LA DELIBERAZIONE.

ART. 67

FINALITA' DEL PARERE

01. IL PARERE E' CONNESSO ALLA MATERIA TRATTATA; LADDOVE NON SI RAVVISINO ASPETTI TECNICI E CONTABILI, COMPETE AL SEGRETARIO ESPRIMERE SOLO IL PARERE DI LEGITTIMITA'.

ART. 68

PARERI SU NUOVE PROPOSTE

01. SE DURANTE LA SEDUTA L'ORGANO DELIBERANTE MODIFICA LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, SARA' NECESSARIO ACQUISIRE I PARERI SULLE NUOVE PROPOSTE PER IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 69

PARERI NEGATIVI

01. I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/1990 SONO OBBLIGATORI MA NON VINCOLANTI PER L'ORGANO DELIBERANTE, IL

QUALE, IN PRESENZA DI UN PARERE NEGATIVO, PUO' ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO PRECISANDO NELLO STESSO I MOTIVI PER I QUALI DISATTENDE I PARERI ESPRESSI.

TITOLO 04

- RESPONSABILITA' -

ART. 70

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI SONO RESPONSABILI DEI DANNI ARRECATI AL COMUNE IN DIPENDENZA DELLE LORO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE.

02. IL DIPENDENTE PREPOSTO AD UN SERVIZIO E' RESPONSABILE IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA FUNZIONALE E AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA STABILITE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE. UNITAMENTE AL DIPENDENTE, PER QUANTO DI COMPETENZA, E' RESPONSABILE IL CAPO SETTORE E/O AREA DI APPARTENENZA.

03. SE IL DIPENDENTE O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA PROVOCATO UN DANNO IN DIPENDENZA DI UNO SPECIFICO ORDINE SCRITTO, LA RESPONSABILITA' RICADE SU CHI HA IMPARTITO L'ORDINE.

04. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA. LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.

ART. 71

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE, SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER

COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 72

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE, L'ECONOMO COMUNALE, ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED I SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 73

OBBLIGO DI DENUNCIA

01. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGA A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

02. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

03. SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE AL SINDACO OD AD UN ASSESSORE L'OBBLIGO DI DENUNCIA INCOMBE ALLA GIUNTA COMUNALE. SE INVECE E' IMPUTABILE AD UN CONSIGLIERE, TALE OBBLIGO INCOMBE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PER I DANNI CAGIONATI, SIA AL COMUNE CHE A TERZI, DAGLI ORGANI COLLEGIALI NEL LORO INSIEME, INCOMBE AL REVISORE DEI CONTI.

ART. 74

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

TITOLO 05

- SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE -

ART. 75

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE

EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATA IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

CAPO 01

- SERVIZI -

ART. 76

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 77

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELLO ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONI A 112 NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONI, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 78

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI,

DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI" ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO, PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 79

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, PRIVATE O PUBBLICHE, ESISTENTI O DI NUOVA ISTITUZIONE.

02. CON LA STESSA DELIBERAZIONE VIENE FISSATO IL CONFERIMENTO DEL CAPITALE DI PARTECIPAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELLE SOCIETA' DI NUOVA ISTITUZIONE, NEL QUALE DEVE ESSERE PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

CAPO 02

- FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA -

ART. 80

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 81

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 80 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PRECEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA' PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 82

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE:

A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME;

B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 83

ACCORDI DI PROGRAMMI

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLA AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,
L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTO DALL' ARTT. 27
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE

ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI
VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI
INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 06

- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -

ART. 84

CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON
ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE
L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL' ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE
DI TUTELA DEGLI INTERESSI, CHE FAVORISCANO IL LORO
INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER
ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

ART. 85

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI E CONTRIBUTI LE
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL' ASSISTENZA, DELLA
CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO,
CON LE MODALITA' E NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE
OPERANTI NEI SETTORI DI CUI AL COMMA 01 CONVENZIONI PER UNA
MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

03. IL COMUNE FAVORISCE, ANCHE ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI
LOCALI IDONEI E SUPPORTI LOGISTICI, L' ATTIVITA' DELLE
ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , DIVERSE DAI PARTITI E DALLE
ASSOCIAZIONI AD ESSI ASSIMILABILI.

04. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D' USO DEI PREDETTI LOCALI, APPOSITAMENTE
DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E' LE
CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA
INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED ALLE NORME SULL' ESERCIZIO DEI LOCALI
PUBBLICI

05. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHiesto IL PAGAMENTO DI
UN CORRISPETTIVO.

ART. 86

CONSULTAZIONI

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 87

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO NOTIZIE SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE, CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE AGLI UFFICI COMPETENTI PER MATERIA CHE DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO TRENTA GIORNI.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO, NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'UFFICIO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DELL'UFFICIO PREPOSTO E RESPONSABILE.

ART. 88

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LE PETIZIONI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE, CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE PETIZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO TRENTA GIORNI.

04. L'ORGANO COMPETENTE PROCEDE ALL'ESAME DELLA PETIZIONE E PREDISPONE LE MODALITA' D'INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

05. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONI AL SINDACO DEL RITARDO O PROMUOVENDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IN QUESTO CASO IL SINDACO E', COMUNQUE, TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

06. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 89

PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL COMUNE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. I FIRMATARI DELLA PROPOSTA DEVONO ESSERE ELETTORI DEL COMUNE E LE RELATIVE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE A NORMA DI LEGGE.

04. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO, COMPLESSIVAMENTE, ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

05. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;

C) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;

D) ASSUNZIONI DI MUTUI, EMISSIONE DI PRESTITI, APPLICAZIONI DI TRIBUTI E BILANCIO;

E) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

F) STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTO EDILIZIO.

06. IL SINDACO TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA, LE PROPOSTE DI CUI AL COMMA 01.

07. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 90

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE. E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 89 , COMMA 05 , DEL PRESENTE STATUTO NONCHE' PER LE MATERIE CHE SIANO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE, NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, CON ESITO NEGATIVO.

02. SI FA' LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DEL VENTI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

C) QUANDO VI SIA LA PROPOSTA DI FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

03. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, TENENDO, ALTRESI', CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 05 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE N. 142/1990

05. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEL CORPO ELETTORALE.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO

08. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

09. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

10. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 91

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI ATTI INCIDENTI SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

02. IL COMUNE, GLI ENTI E LE ISTITUZIONI, NONCHE' LE AZIENDE E LE IMPRESE COMUNALI, NEI LIMITI DI LEGGE, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROVVEDIMENTO E FATTA SALVA, COMUNQUE, LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A TUTTI I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO - PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEVONO INTERVENIRVI.

03. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARNE PREGIUDIZIO.

04. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE IL COMUNE DEVE VALUTARE. IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO, IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE AI PROPONENTI, MOTIVANDOLE, LE PROPRIE DETERMINAZIONI.

ART. 92

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE MEDIANTE IDONEA INFORMAZIONE COLLETTIVA.

03. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 91 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVANO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PROCEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

05. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE, IN OGNI CASO, ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA.

06. LA GIUNTA POTRA' ASSUMERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 93

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTI DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONI DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 94

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO, AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 95

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. L'ENTE DEVE AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
02. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.
03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.
04. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 07

- FINANZA E CONTABILITA'-

ART. 96

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 97

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 98

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E L'ECONOMO COMUNALE.
02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONE DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATI IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 99

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.
04. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
05. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

06. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 104 DEL PRESENTE STATUTO.

07. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

08. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

09. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 100

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/1990 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE GLI ATTI ED I CONTRATTI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 89 DEL T.U. 03.03.1934 , N. 383 .

TITOLO 08

- CONTROLLO E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - CAPO 01

- CONTROLLO INTERNO -

ART. 101

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

ART. 102

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I DIRIGENTI O I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI

BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. NE RIFERISCONO DIRETTAMENTE ALL'ASSESSORE COMPETENTE.

ART. 103

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E/O DELLE RICHIESTE SPECIFICHE INOLTRATE DAL REVISORE DEI CONTI, DISPONE, A SUA VOLTA, RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROPRI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA ED I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA, NONCHE' IL COINVOLGIMENTO DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E DEL REVISORE DEI CONTI PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL'ENTE.

CAPO 02

- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA -

ART. 104

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE, ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEL CONTO,OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE,IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL'ENTE. PUO' DISPORRE ISPEZIONI, ACQUISIRE DOCUMENTI, DISPORRE L'AUDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI, CHE HANNO L'OBBLIGO DI RISPONDERE.

06. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 04 I 01 REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI

ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

08. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCOVRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

09. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI. PUO', SU RICHIESTA AVANZATA AL PRESIDENTE DI CIASCUN COLLEGIO, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONI E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI LA SUA ATTIVITA'.

10. L'INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI E' STABILITA NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA CHE E' DETERMINATA, SUL PIANO GENERALE, PER OGNI CATEGORIA O CLASSE DI ENTI, CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

ART. 105

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI L'INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI.

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

TITOLO 09

- FUNZIONE NORMATIVA -

ART. 106

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNALE.

ART. 107

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 108

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 01. L' INIZIATIVA PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 88 DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
- 03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 109

ORDINANZE

- 01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO, ALTRESI', ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
- 04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
- 05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
- 06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE

PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

TITOLO 10

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

ART. 110

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL COSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 111

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E DI QUELLI COMUNQUE NECESSARI A DARNE ATTUAZIONE, RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 112

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

ART. 113

DISPOSIZIONE FINALE

01. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DELLE LEGGI VIGENTI.